



Spett.le

Ministero del Made in Italy

00187 Roma

Oggetto : Commissione Allerta Rapida - Prezzi settore assicurativo

In qualità di Presidente dell'A.P.A.I.D. Associazione di Periti assicurativi, a seguito dell'incontro tenutosi Roma in data 14/2/24 ritengo necessario esporre il punto di vista dell'associazione sulle ragioni che hanno determinato oggi il noto aumento considerevole delle tariffe RCA.

Come esposto durante l'incontro voglio rimarcare che dal 1996, anno in cui è stata abolita la tariffa calmierata delle tariffe RCA, i prezzi hanno incominciato a salire anno dopo anno. In quel periodo tutte le compagnie praticavano lo stesso prezzo e si misuravano solo sul servizio e badavano solo a contenere il costo dei sinistri. Guarda caso tutti i danni erano periziati da noi periti, anche quelli minimi. Ora non è più così, i danni vengono periziati in una percentuale molto inferiore, affidando la valutazione a società che in sfregio della legge "Esercizio abusivo di una professione" (*L'articolo 348 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 348 - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000*) affidano gli incarichi per l'accertamento e la stima dei danni RCA a Periti Assicurativi non iscritti al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi.

Questo si traduce in un risparmio per le compagnie del costo delle perizie, non inserito nel costo dei danni ma nei costi generali, ed in un aumento del costo dei danni dato dall'incompetenza di chi li stima, il più delle volte attraverso foto o video perizie, che non possono rappresentare il danno come in presenza.

Il costo del danno ormai è il costo del prodotto ed ogni attività commerciale, che guadagna in percentuale su costo del prodotto, preferisce che il prodotto sia caro in quanto il margine, in percentuale, sale.

Dopo il 1996 si sono susseguite una serie di regalie alle compagnie ad iniziare dal CID, ora CARD che prima era facoltativo ed ora è diventato obbligatorio con una serie di distorsioni illustrate di seguito dal nostro ufficio legale:

Sul finire del Governo Draghi, è stata promulgata la legge sulla "concorrenza" 118/2022. Concorrenza appunto.

In particolare all'art. Art. 31 è stato introdotto l'obbligo per alcune Compagnie assicurative che non facevano parte della CARD di aderire a siffatta convenzione. Tale obbligo di Legge a quanto risulta è stato determinato dalla "lamentela" di un noto e primario gruppo assicurativo italiano. In particolare si è argomentato che siffatte Compagnie ass.ve straniere per le quali non vigeva l'obbligo di far parte della CARD potevano praticare tariffe RCA più basse delle Compagnie in CARD. Per tale ragione, ad avviso del Gruppo assicurativo di cui sopra, queste ultime avrebbero subito una concorrenza sleale da parte della



prime. Il legislatore, sorprendentemente, anziché constatare come la CARD, in vigore dal lontano 2005, abbia portato solamente effetti distorsivi nel mercato assicurativo senza alcun beneficio per i consumatori e ciò che è peggio, anziché accorgersi di come la lamentela stessa era già la prova dell'ulteriore pregiudizio che si sarebbe determinato ai danni dei consumatori, ha deciso di assecondare, per l'ennesima volta, i desiderata di quel Gruppo, modificando l'art. 150 del Codice delle Assicurazioni private, introdotto con il D.lgs 209/2005.

Risulta infatti evidente che i basilari principi di economia, prevedano come la concorrenza tra gli operatori di qualunque settore deve andare a beneficio dei consumatori e non degli operatori stessi, perché ciò corrisponderebbe ad una limitazione della concorrenza ed un effetto distorsivo del mercato; sarebbe quello che si definisce un cartello tra operatori, appunto, che è il contrario della concorrenza. E quindi nello "spirito" del disegno di legge sulla concorrenza è successo che quel noto Gruppo ass.vo, si abbia ottenuto che venisse l'obbligo anche alle compagnie straniere di entrare nella CARD e la conseguenza prevedibile è stata, che si sono adeguate al mercato, alzando considerevolmente le proprie tariffe della RCA con palese pregiudizio per i consumatori. Fortunatamente, il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi ne ha avuto evidenza convocando su indicazione del Ministero del Made in Italy Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi.

Tra le forzature della CARD si ritiene necessario evidenziare come, nonostante l'introduzione nel lontano 2005, non vi sia stato negli anni alcun coordinamento né con il Codice di Procedura Civile né con il Codice Civile. E quindi il danneggiato che si veda costretto ad agire davanti al Giudice è costretto a farlo nei confronti del proprio assicuratore, anziché come sarebbe normale nei confronti di colui che gli ha arrecato il danno e del suo garante RCA. Ancora oggi l'art. 149 prevede testualmente:

*"(omissis)... il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto"* E' stato quindi necessario l'intervento correttivo della Corte di Cassazione per far sì che al procedimento partecipasse quale litisconsorte necessario almeno il responsabile del danno con l'ordinanza 21896/2017, principio ribadito con l'Ordinanza 4994/2023.

Tuttavia, si può assistere al paradosso in cui il litisconsorte necessario (assicurato dell'altra Compagnia) decida di costituirsi e resistere sostenendo di essere stato già risarcito.

Nello spirito del legislatore tuttavia, nel lontano 2005, quando venne ideata la CARD, l'assicurato avrebbe dovuto ricevere persino assistenza dal proprio assicuratore nell'apertura e gestione di un sinistro. Si diceva che in tal modo le Compagnie avrebbero potuto fidelizzare i propri clienti migliorando la qualità dei servizi. Quello che poi è accaduto è invece che le Compagnie trattano i propri assicurati alla stregua di qualunque controparte. Inoltre, si assiste ad un'applicazione della CARD in base all'interesse della Compagnia secondo la propria personale interpretazione del sinistro. Può capitare quindi che in un tamponamento multiplo (ad esempio con tre coinvolti) una Compagnia se ne ha interesse (magari quella del responsabile del tamponamento stesso) sostenga che vada applicata la CARD perché non si deve considerare il tamponamento come unico evento ma come due eventi distinti esortando il danneggiato a chiedere il risarcimento al proprio assicuratore il quale invece, potrebbe sostenere che no, che si tratta di unico evento e quindi è il responsabile che deve risarcire gli altri due. Oppure può capitare che in un



sinistro a due mezzi uno denunci che non vi è stato urto e così il danneggiato avrà difficoltà a farsi risarcire sia dalla propria Compagnia che sosterrà l'inapplicabilità della CARD per mancanza di urto e sia da quella del responsabile che invece sosterrà l'applicabilità stante il coinvolgimento di due mezzi.

Può anche capitare quindi che due soggetti ritenendo entrambi di avere ragione chiedano il risarcimento ai rispettivi assicuratori venendo alla fine entrambi risarciti.

**Questi sono solo alcuni esempi delle svariate ipotesi distorsive nelle procedure di risarcimento che capitano costantemente ai malcapitati danneggiati e che alla fine non fanno altro che aumentare i costi di gestione**

In ogni caso prima della Legge 118/2022, vi era almeno una scelta per i consumatori nell'evitare la CARD. Ma se il proprio assicurato viene trattato alla stregua di una controparte, ci si chiede allora quale sia il beneficio nel doversi relazionare con il proprio assicuratore anziché con quello della propria controparte.

### **Avv. Fabio Giuntini**

Via A. Rimassa 47/1A - 16129-Genova

Tel. 010.860.09.90-010.860.33.41

Cell. +39.347.23.53.880

e-mail [info@zampinoegiuntini.it](mailto:info@zampinoegiuntini.it)

pec [zampinoegiuntini@pec.it](mailto:zampinoegiuntini@pec.it)

### **APAID**

Associazione Periti Auto

ed Ispettori Danni

Presidente

Roberto Marino

Piazza Dante 8/7 GENOVA 16121

Tel +39 010 899 24 09

Cell.+39 349 19 19 090

e-mail [r.marino@apaid.it](mailto:r.marino@apaid.it)

pec [marino.apaidec.it](mailto:marino.apaidec.it)